

Maria Antonietta Ligios

Professore Associato di Diritto Romano, Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Note sul regime successorio dei *dediticii Aeliani* in Gai. 3.74-76*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Gai. 3.74-76: la *lex Aelia Sentia* e il problema della successione dei liberti *Aeliani*. - 3. Gai. 3.56: la disciplina successoria dei liberti *Latini* (*Iuniani*). - 4. Le lacune della *lex Aelia Sentia* in materia successoria e l'intervento dell'*interpretatio* giurisprudenziale. - 5. Un confronto con Frg. Berol. 1.2. - 6. Gai. 1.29 e il problema della successione cronologica tra *lex Iunia* e *lex Aelia Sentia*. - 7. Il dibattito giurisprudenziale sul destino dei *bona* dei liberti *dediticii*: Gaio e i *plerique*. - 8. Le *fictiones* di piena cittadinanza e di latinità e le loro conseguenze sul piano successorio nell'ottica di Gaio.

1. Premessa

Nell'ampia trattazione che Gaio dedica alla materia dei *bona libertorum*¹ (Gai. 3.39-76) trova spazio, proprio in conclusione (Gai. 3.74-76), un approfondimento specifico dedicato al regime successorio dei beni dei liberti che rientrano nel novero

* Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

1 Gaio tratta il tema in prospettiva storica, partendo dalla disciplina decemvirale (Gai. 3.40), per poi illustrare i correttivi apportati dal pretore (Gai. 3.41) e, successivamente, dalla *lex Papia* (Gai. 3.42). Poi Gaio si occupa dei beni delle liberte (Gai. 3.43), delle disposizioni della *lex Papia* su tali beni (Gai. 3.44) e delle aspettative successorie dei discendenti del patrono nei confronti dei beni del liberto (Gai. 3.45-46), procedendo anche in ordine a tale profilo secondo l'evoluzione storica, che parte dalle XII Tavole e giunge alla *lex Papia* (Gai. 3.46-48), nonché delle aspettative successorie delle patronae sui beni del liberto (Gai. 3.49-50); segue la trattazione sommaria del regime successorio dei beni delle liberte e delle aspettative del figlio della patrona, con rinvio per una trattazione più approfondita della materia a *commentarii* appositi, purtroppo non in nostro possesso (Gai. 3.51-54). Egli prosegue, soffermandosi sui beni dei liberti *Latini*, categoria creata dalla *lex Iunia* per dare uno *status* giuridico definito agli schiavi liberati con le manomissioni non rientranti tra le *'iustae ac legitimae'* (Gai. 3.55-56), le uniche che facevano conseguire, oltre alla libertà, la cittadinanza romana, passa a trattare della successione dei liberti cittadini romani (Gai. 3.57-62), ritorna ancora sui liberti *Latini* per illustrare le modifiche apportate alla disciplina dei loro beni dal senatoconsulto Largiano (42 d. C.) (Gai. 3.63 ss.), che diede luogo a dispute giurisprudenziali in ordine alle quali Gaio riferisce e prende posizione (Gai. 3.64; 70-71); egli si occupa, infine, della disciplina introdotta da Traiano per il caso del liberto Latino che abbia ottenuto la cittadinanza romana contro la volontà del patrono o all'insaputa di questi (Gai. 3.72-73). Sulla materia si vedano: W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908 (rist. 1970), 533 ss.; H. Lemonnier, *Étude historique sur la condition privée des affranchis aux trois premiers siècles de l'empire romain*, Paris 1887 (rist. Roma 1971), 117 ss.; C. Cosentini, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I-II, Catania 1948-1950; P. Voci, *Diritto ereditario romano*, 2ª ed., II, Milano 1963, 26 ss.; A. Watson, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford 1967, 75 ss.; S. Treggiari, *Roman Freedmen during the Late Republic*, Oxford 1969, 78 ss.; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 81 ss.; G. Fabre, *Libertus. Recherches sur le rapports patron-affranchi à la fin de la République romaine*, Rome 1981, 269 ss.; H.L.W. Nelson, U. Manthe, *Gai Institutiones III 1-87. Intestaterbfolge und sonstige Arten von Gesamtnachfolge. Text und Kommentar*, Berlin 1992, 112 ss. e in particolare 176 ss.; A.M. Giomaro, *Spunti per una lettura critica di Gaio Institutiones*, II, *Schede di approfondimento. La verifica di una «nuova dogmatica» sul testo gaiano*, Urbino 1994, 73 ss.; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, 3ª ed., Padova 1995, 194 ss.; C. Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996, 15 ss.; G. Mancini, *Cives Romani Municipales Latini*, I, Milano 1996, 20 ss.

dei *dediticii Aeliani*². Come ricorda lo stesso Gaio nella *pars* delle sue Istituzioni dedicata alle *personae* (Gai. 1.13-16), questa categoria di liberti era stata creata dalla *lex Aelia Sentia*³ (4 d. C.), la quale aveva stabilito⁴ che gli schiavi che fossero stati messi

2 La nozione di *dediticii*, di cui quelli *Aeliani* possono essere considerati una ‘sottocategoria’, è studiata in dottrina soprattutto in riferimento alla *constitutio Antoniniana*, la quale, com’è ben noto, parrebbe aver escluso dalla concessione della cittadinanza romana questo genere di *peregrini*; la letteratura sull’argomento è vastissima, si vedano, tra gli altri, E. Volterra, *Manomissione e cittadinanza*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze 1956, poi in *Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 402 ss.; Id., *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, IV, Milano 1956, poi in *Scritti giuridici*, II, 378; 391 ss.; Id., *Gli ἀπόλλυες in diritto romano*, in *Studi in onore di Francesco Messineo nel XXXV anno del suo insegnamento*, IV, Milano 1959, poi in *Scritti giuridici*, II, 475 s.; M. Talamanca, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d. C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi*, Firenze, 2-4 maggio 1974, (cur. G.G. Archi), Milano 1976, 217 ss.; P. Pinna Parpaglia, *Sacra peregrina, civitas Romanorum, dediticii nel Papiro Giessen n. 40*, Sassari 1995, 7 ss.; V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d. C.). Una sintesi*, Torino 2009, 62 ss.; 110 ss.; D. Mattiangeli, *Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano*, Città del Vaticano 2010, 88; A. Torrent, *La prohibicion de ius connubii a los dediticios aelianos*, in *RIDROM*, oct. 2011, (<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/376100.doc>), 96 ss.; Id., *La Constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el papiro de Giessen 40 I*, Madrid 2012, 141 ss.; 148 ss.; C. Corbo, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli 2013, 38 ss.

3 Sulla *lex Aelia Sentia* si vedano: Gai. 1.18-21; Gai. 1.25-27; Gai. 1.29-31; Gai. 1.37-41; Gai. 1.47; Gai. 1.65-71; Gai. 1.80; Gai. 1.139; Gai. 3.5; Gai. 3.73-75; Tit. Ulp. 1.11-15; I. 1.5.3; I. 1.6; I. 3.7.4; Par. Theoph. 1.5.3; D. 40.2 (*De manumissis vindicta*); D. 40.9 (*Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt et ad legem Aeliam Sentiam*); C. 7.1 (*De vindicta libertate et apud consilium manumissione*); C. 7.5 (*De dediticia libertate tollenda*); C. 7.11 (*Qui manumittere non possunt et ne in fraudem creditorum manumittatur*); Svet. Aug. 40; Cass. Dio, 55.13.7. In materia si vedano E. Hölder, *Zur Frage vom gegenseitigen Verhältnisse der lex Aelia Sentia und Iunia Norbana*, in *ZSS*, 19 (1885), 205 ss.; A. Guarneri-Citati, *En matière d'affranchissement frauduleux*, in *Mélanges G. Cornil*, I, Paris 1926, 425 ss.; F. Schulz, *Die fraudatorische Freilassung im klassischen und justinianischen römischen Recht*, in *ZSS*, 48 (1928), 197 ss.; G. Beseler, *Romanistische Studien*, in *ZSS*, 50 (1930), 18 ss.; M. De Dominicis, *Il requisito dell’età per l’efficacia delle manomissioni*, in *AUPE*, 52 (1939), 91 ss.; Id., *La «Latinitas Iuniana» e la legge Elia Senzia*, in *Mélanges A. Piganiol*, Paris 1966, 1419 ss.; A. Metro, *La lex Aelia Sentia e le manomissioni fraudolente*, in *Labeo*, 7 (1961), 147 ss.; A. Wilinski, *Zur Frage von Latinern «ex Lege Aelia Sentia»*, in *ZSS*, 80 (1963), 378 ss.; G.B. Impallomeni, *In tema di manomissioni fraudolente*, in *Synthese Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, 922 ss.; Id., *Nota minima in tema di manomissioni fraudolente*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, IV, Torino 1971, 459 ss.; S. Di Paola, *«Leges perfectae»*, in *Synthese Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, 1075 ss.; H. Wagner, *Zur Freireiterteilung an den einem Generalpfandnexus unterliegenden Sklaven*, in *SDHI*, 33 (1967), 163 ss.; X. D’Ors, *La ley «Aelia Sentia» y las manumisiones testamentarias (Una exégesis de D. 40.9.5.2 y 40.1.21)*, in *SDHI*, 40 (1974), 425 ss.; G. Zoz De Biasio, *L’invalidità delle manomissioni in frode al patrono disposte «inter vivos»*, in *Iura*, 33 (1982), 131 ss.; L. Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras de las manumisiones en época augustea*, Oviedo 1978, 173 ss.; F. Klink, *Zum Nachweis der Benachteiligungsabsicht bei fraudatorischen Sklavenfreilassungen – Im Zweifel gegen die Freiheit!*, in *Sklaverei und Freilassung im römischen Recht. Symposium für Hans Josef Wieling zum 70. Geburtstag*, (cur. T. Finkenauer), Berlin – Heidelberg – New York 2006, 100 ss.; P. Lopez Barja De Quiroga, *Historia de la manumission en Roma*, Madrid 2007, 75 ss.; V. Marotta, *La cittadinanza romana*, cit., 64 ss.; M. Humbert, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana dall’epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, 154 ss.; A. Torrent, *La prohibicion de ius connubii a los dediticios aelianos*, cit., 96 ss.; S. Corcoran, *“Softly and suddenly vanished away”: The Junian Latins from Caracalla to the Carolingians*, in *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, (cur. K. Muscheler), Berlin 2011, 129 ss.; D. Nörr, *Verwerfungen im Recht der testamentarischen Freilassungen in fraudem creditorum*, in *Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert*, (cur. E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix), Paris 2012, 599 ss.; D. Tuzov, *‘Creditorum fraudandorum causa manumissi liberi non fiant’*. Intorno a dogmatizzazioni moderne in tema di manomissioni fraudolente, in *Scritti per Alessandro Corbino*, (cur. I. Piro), 7, Tricase (LE) 2016, 293 ss.

4 Gai. 1.13: *Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, de quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sint, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem*

in catene dai proprietari per punizione o che fossero stati marchiati o messi alla tortura e condannati per aver commesso un delitto, oppure che fossero stati destinati a combattere con le armi o con le fiere o che fossero stati gettati in carcere, una volta liberati dal proprietario - proprio in ragione della loro turpitudine⁵ - avrebbero conseguito la stessa condizione dei *peregrini dediticii*, vale a dire di quegli stranieri che avevano combattuto contro i Romani e poi, sconfitti, si erano arresi⁶.

Inoltre, per quanto è possibile ricostruire dalla trattazione gaiana, sembra che la stessa *lex Aelia Sentia* avesse, più in generale, posto dei limiti all'efficacia delle manomissioni sul piano dell'acquisibilità della cittadinanza per lo schiavo manomesso, prevedendo che lo schiavo divenisse cittadino Romano soltanto in presenza di tre requisiti: essere maggiore di trent'anni, che il proprietario avesse su di lui il *dominium ex iure Quiritium* e che lo avesse liberato con una manomissione '*iusta ac legitima*'⁷ (vale a dire con una *manumissio censu* o *vindicta* o *testamento*); se mancava uno solo di questi tre requisiti non acquisiva la cittadinanza romana, ma diventava Latino. È chiaro che, pur in presenza dei tre requisiti, lo schiavo manomesso che si fosse trovato nella condizione di 'turpitudine' sopra menzionata, non diventava

condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii. Si vedano anche Gai Ep. 1.1.3: *Dediticii vero sunt, qui post admissa crimina suppliciiis subditi et publice pro criminibus caesi sunt, aut in quorum facie vel corpore quaecumque indicia aut igne aut ferro impressa sunt, et ita impressa sunt, ut deleri non possint. Hi si manumissi fuerint, dediticii appellantur*, e Tit. Ulp. 1.11: *Dediticiorum numero sunt qui poena causa vincti sunt a domino, quibusve stigmata scripta fuerunt, quive propter noxam torti nocentesque inventi sunt, quive traditi sunt, ut ferro aut cum bestiis depugnarent, vel in ludum vel in custodiam coniecti fuerunt, deinde quoquo modo manumissi sunt: idque lex Aelia Sentia facit.* Sugli schiavi marchiati si vedano C.P. Jones, *Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity*, in JRS, 77 (1987), 139 ss.; P. Cordier, *Remarques sur les inscriptions corporelles dans le monde romain: du signe d'identification (notitia) à la marque d'identité (identitas)*, in Pallas, 65 (2004), 189 ss.; L. De Salvo, *Marchio e marchiati nell'impero cristiano*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, XVIII, Roma 2012, 261 ss.

5 Gaio stesso giustifica le disposizioni della *lex Aelia Sentia* riferendosi alla ritenuta 'turpitudine' di tali servi: *Huius ergo turpitudinis servos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi pleno iure dominorum fuerint, numquam aut cives Romanos aut Latinos fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero constituti intellegemus* (Gai. 1.15). A questo proposito, M. Balestri Fumagalli, *Lex Iunia de manumissionibus*, Milano 1985, 77, osserva che "L'eventuale concorso dei *tria legitima* non pone rimedio allo squallore di alcuni 'precedenti' di natura soggettiva, che accompagnano la sorte dei *dediticii* come un marchio a fuoco: considerati indegni e pericolosi senza possibilità di appello, attraverso un giudizio sulla vita pregressa che si riflette nel futuro con intenso valore prognostico, essi vengono esclusi in perpetuo dal *beneficium civitatis* e dal *nomen Latinum*".

6 Gai. 1.14: *Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt.*

7 Gai. 1.17-18: 17. *Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit.* 18. *Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint.*

neppure Latino, ma si trovava, come detto, nella condizione giuridica di *peregrinus dediticius*⁸.

Gaio, sempre nella *pars* dedicata alle *personae*, ricorda anche le disposizioni della *lex Iunia*⁹ - che è incerto se sia anteriore o successiva alla *lex Aelia Sentia*¹⁰ -, che era intervenuta per chiarire la posizione giuridica degli schiavi manomessi in modo informale dai loro padroni; essi, com'è noto, godevano della protezione pretoria, ma la loro libertà era meramente di fatto, con una duplice conseguenza: sul piano successorio, al momento della morte i loro beni ritornavano al vecchio proprietario

8 Si argomenti da Gai. 1.16: *Si vero in nulla tali turpitudine sit servus, manumissum modo civem Romanum modo Latinum fieri dicemus*. Sul punto si veda, da ultimo, L. Pellicchi, "Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement", in J.-L. Ferrary, P. Moreau (a cura di), *Lepor. Leges Populi Romani*, Paris 2007 (<http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>, 18/9/17), 3.1.1.

9 Sulla *lex Iunia* si vedano: Gai. 1.22-23; Gai. 1.80; Gai. 1.167; Gai. 2.210; Gai. 2.275; Gai. 3.56-57; Gai. 3.70; Gai. 3.76; Tit. Ulp. 1.10; Tit. Ulp. 3.3; Tit. Ulp. 11.16; Tit. Ulp. 1.19; Tit. Ulp. 20.3; Tit. Ulp. 20.14; Frg. Dosith. 6-8; Frg. Dosith. 12; C. 7.6.1.1; 12a; I. 1.5.3; I. 3.7.4; Par. Theoph. 1.5.3. Sulla materia si vedano: K. A. von Vangerow, *Über die Latini Iuniani*, Marbourg 1833; L. Cantarelli, *I Latini Iuniani. Contributo alla storia del diritto latino*, in *AG*, 30 (1883), 41 ss.; Id., *Il frammento berlinese de dediticiis*, in *BIDR*, 7 (1894), 27 ss.; E. Hölder, *Zur Frage vom gegenseitigen Verhältnisse*, cit., 205 ss.; M. Wlassak, *Die prätorischen Freilassungen*, in *ZSS*, 26 (1905), 367 ss.; A. Steinwenter, s. v. 'Latini Iuniani', in *PWRE*, XII.1, 1924, 910 ss.; G. Vitucci, s. v. 'Libertus', in *DE*, 4 (1958), 533 s.; G.B. Impallomeni, *Le manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane*, Padova 1963, 38 ss.; 154 ss.; A. Wilinski, *Zur Frage von Latinern*, cit., 378 ss.; M. De Dominicis, *La «Latinitas Iuniana»*, cit., 1419 ss.; L. Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras de las manumisiones*, cit., 127 ss.; A. J. B. Sirks, *Informal Manumission and the lex Iunia*, in *RIDA*, 28 (1981), 247 ss.; Id., *The lex Iunia and the Effects of Informal Manumission and Iteration*, in *RIDA*, 30 (1983), 211 ss.; M. Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni sulla "manumissio inter amicos"*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, II, Milano 1982, 17 ss.; Ead., *Lex Iunia*, cit.; Ead., *Le riforme augustee in materia di manomissioni secondo la testimonianza di Svetonio*, in *Atti del III Seminario gardesano, 22-25 ottobre 1985*, Milano 1988, 361 ss.; P. López Barja De Quiroga, *Latinus Iunianus. Una aproximación*, in *Studia Historica*, 4-5 (1986-87), 125 ss.; Id., *Junian Latin: Status and Number*, in *Athenaeum*, 86 (1998), 133 ss.; Id., *Historia de la manumission en Roma*, cit., 71 ss.; G. Mancini, *Cives Romani*, cit., 20 ss.; P. Weaver, *Children of Junian Latins*, in *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, (cur. B. Rawson, P. Weaver), Oxford 1999, 55 ss.; C. Venturini, *Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea*, in *BIDR*, 98-99 [1995-1996 (pubbl. 2003)], 219 ss.; E. Nicosia, «*Moriuntur ut servi?* Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani», in F.M. D'ippolito (a cura di), *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli 2007, 1829 ss.; M. Humbert, *Le status civitatis*, cit., 152 ss.; S. Corcoran, "Softly and suddenly vanished away", cit., 129 ss.; J. Andreau, *Les Latins Juniens et la hiérarchie sociale romaine*, in *Stephanéphoros. De l'économie antique à l'Asie Mineure. Hommages à Raymond Descat*, (cur. K. Konuk), Bordeaux 2012, 19 ss.; E. Koops, *Master and Freedmen: Junian Latins and Struggle for Citizenship*, in *Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, June 23-25, 2011)*, (cur. G. Kleijn, S. Benoist), Leiden-Boston 2014, 105 ss.; L. Pellicchi, *Loi Iunia Norbana*, cit.; E. Bianchi, *Ancora qualche riflessione su Gai. 3.56 e sulle finzioni della lex Iunia*, in *Incorrupta antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in memoria di Giorgio Luraschi. Atti dell'incontro di studio di Como 25-26 maggio 2012*, Cermenate (CO) 2017, 131 ss.

10 In questa sede non è possibile soffermarsi in maniera analitica sul problema della datazione della *lex Iunia*, in ordine al quale, com'è ben noto, gli Studiosi che se ne sono occupati hanno assunto differenti posizioni: alcuni si sono pronunciati a favore della datazione tradizionale del 19 d.C., altri, soprattutto sulla base del fatto che la *lex* è chiamata *Iunia Norbana* solo in I. 1.3.5 e nel corrispondente Par. Theoph. 1.3.5 e semplicemente *Iunia* nelle altre fonti, hanno ipotizzato una datazione anteriore a quella della *lex Aelia Sentia*, con l'alternativa tra il 25 a.C., anno del consolato di M. Iunius Silanus, e il 17 a.C., anno del consolato di C. Iunius, che permetterebbe, pertanto, di inserire la *lex* nel quadro della politica augustea in materia di manomissioni. Peraltro, dall'esame dei passi gaiani in materia, sembrano emergere profili che inducono a preferire una datazione anteriore della *lex Iunia*, come si avrà modo di considerare *infra* nel testo.

manomissore ‘*iure peculii*’; sul piano del diritto pubblico, non acquisivano mai la cittadinanza romana, sicché il loro *status civitatis* era del tutto incerto. Detta *lex*, affrontando il problema, li aveva equiparati¹¹, sia pure con dei profili di differenziazione¹², ai *Latini coloniarii*, pur mantenendo, tramite la *fictione* ‘*ac si lex lata non esset*’, il principio secondo cui, al momento della morte, i loro beni sarebbero spettati ai manomissori ‘*iure quodammodo peculii*’¹³.

Ora, anche solo la breve sintesi sopra proposta mostra come la materia delle varie condizioni giuridiche dello schiavo liberato, cui davano luogo le manomissioni, e delle correlative conseguenze successorie fosse, al tempo di Gaio, costituita da un complesso intreccio di norme di distinta provenienza¹⁴: *ius civile*, editto del pretore, leggi, interventi imperiali, senatoconsulti, avevano in tempi diversi e con approcci e scopi diversi contribuito a disegnare un quadro articolato e non semplice, entro cui si era anche mossa l’interpretazione giurisprudenziale, affrontando problemi che la stratificazione multiforme della normativa non aveva mancato di creare nel corso del tempo. Proprio l’attenzione che Gaio nelle sue Istituzioni dedica al tema della successione dei *liberti Aeliani* (Gai. 3.74-76), pur nella sua concisione, è una buona testimonianza di come l’interpretazione giurisprudenziale sia intervenuta per tentare in particolare di colmare le lacune della legge – lacune esplicitamente rilevate dallo stesso Gaio –, per cui sembra di un certo interesse sottoporre ad un rinnovato esame il passo gaiano in questione, per tentare di comprendere meglio il rapporto tra le disposizioni di legge e l’*interpretatio prudentium* in questo specifico e limitato settore del diritto successorio.

11 La trattazione gaiana sul punto è lacunosa, come risulta da Gai. 1.22, tratto che è preceduto da una piuttosto ampia lacuna del manoscritto (pari a 24 righe): ... *homines Latini Iuniani appellantur; Latini ideo, quia adsimulati sunt Latinis coloniariis; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse*. Gaio ritorna ampiamente sulla materia in Gai. 3. 56, per il quale si fa rinvio *infra* nel testo.

12 Per l’esame di tali profili, si vedano B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 199 ss.; M. Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., 87 ss.; E. Bianchi, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca augustea*, Padova 1997, 377 ss.; Id., *Ancora qualche riflessione*, cit. 131 ss.; L. Pellicchi, *Loi Iunia Norbana*, cit., 2.1.

13 Gai. 3. 56: (...) *Legis itaque Iuniae lator cum intellexeret futurum, ut ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut servi decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini hominis bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimavit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum converteretur, cavere voluit, ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset; itaque iure quodammodo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent*. Sul punto si veda ancora *infra* nel testo.

14 Si veda *supra* alla nt. 1.

2. Gai. 3, 74-76: la *lex Aelia Sentia* e il problema della successione dei liberti Aeliani

Leggiamo dunque il tratto gaiano che si occupa della successione dei liberti Aeliani:

Gai. 3.74-76: 74. *Eorum autem, quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona modo quasi civium Romanorum libertorum, modo quasi Latinorum ad patronos pertinent.* 75. *Nam eorum bona qui, si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent, quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur. Non tamen hi habent etiam testamenti factionem; nam id plerisque placuit, nec inmerito: nam incredibile videbatur pessimae conditionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciendi ius concedere.* 76. *Eorum vero bona qui, si non in aliquo vitio essent, manumissi futuri Latini essent, proinde tribuuntur patronis, ac si Latini decessissent. Nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse.*

Gaio avverte subito che il regime successorio dei beni dei liberti *dediticii* non è uniforme, poiché dipende dalla presenza o, correlativamente, dall'assenza dei requisiti previsti dalla *lex Aelia Sentia* al fine della concessione della cittadinanza allo schiavo manomesso:

- nel caso in cui i liberti avrebbero potuto conseguire la cittadinanza romana, ‘*si in aliquo vitio non essent*’, la legge stabilisce che i loro beni spetteranno al patrono come se fossero stati beni di liberti cittadini Romani, con la conseguenza che al patrono medesimo potrà spettare una quota dell'eredità del liberto, a seconda della presenza o meno di figli naturali e dell'entità del patrimonio caduto in successione¹⁵; si tratta di una vera e propria finzione¹⁶ (*‘quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur’*), finzione che è necessaria perché i *peregrini*, sia che abbiano una loro cittadinanza sia che siano *nullius civitatis* (e tanto più se sono *dediticii*), non possono

¹⁵ Le regole, piuttosto minuziose, derivano sia dall'intervento pretorio sia dalla *lex Papia*, si veda Gai. 3.39 ss.

¹⁶ Sul punto si veda E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., 395 ss.; che si tratti di una *fictio* è anticipato nella frase introduttiva all'argomento (Gai. 3.74), in cui Gaio menziona l'assimilazione dei *dediticii Aeliani*, a seconda dei casi, ai liberti cittadini Romani o ai liberti Latini: *Eorum autem, quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona modo quasi civium Romanorum libertorum, modo quasi Latinorum ad patronos pertinent.*

avere eredi tra i Romani¹⁷, salvo casi specifici¹⁸, che esulano però da questa ipotesi. In proposito, Gaio nota altresì che *plerique* – pronomi anonimo che dovrebbe fare riferimento a una maggioranza di giuristi – avrebbero precisato come i liberti *dedicii* fossero comunque privi di *testamenti factio*¹⁹, parendo loro ‘*incredibile*’, ‘*nec inmerito*’ secondo Gaio, che la legge avesse voluto attribuire il diritto di fare testamento a persone di tale pessima condizione²⁰;

- nel caso in cui, invece, i liberti siano stati manomessi con modalità tali che avrebbero fatto conseguire loro la condizione di liberti Latini, ‘*si non in aliquo vitio essent*’, trova applicazione, sempre con una *fiction* (‘*ac si Latini decessissent*’), il regime previsto per i beni di tali liberti e quindi il patrimonio spetterà ai patroni ‘*iure peculii*’²¹. La sintesi che Gaio propone del regime successorio dei beni dei *liberti Aeliani* è chiusa, assai significativamente, dalla constatazione che la *lex Aelia Sentia* è, in materia, lacunosa: ‘*Nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse*’. La frase mi pare centrale per comprendere meglio il contenuto della sintesi gaiana e l’apporto interpretativo della giurisprudenza a cui Gaio stesso allude poco prima²².

Va detto tuttavia che alcuni Autori, soprattutto nella prima metà del secolo scorso, hanno aspramente criticato la genuinità di alcuni punti del brano di Gaio,

17 Sul punto si veda, per tutti, P. Voci, *Diritto ereditario romano*, 2ª ed., I, Milano 1967, 398.

18 Sul punto si veda T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III. 1, Leipzig 1887, 598.

19 P. Voci, *Diritto ereditario romano*, 2ª ed., I, cit., 387, nt. 4, osserva, proprio sulla base di Gai. 3.75, che la locuzione ‘*ius faciundi testamenti*’ sarebbe riferita sia alla capacità giuridica sia alla capacità d’agire.

20 Secondo M. Talamanca, *Pubblicazioni pervenute alla direzione*, *Rec. H.L.W. Nelson, U. Manthe, Gai Institutiones III 1-87, Intestaterbfolge und sonstigen Arten von Gesamtnachfolge. Text und Kommentar*, Berlin 1992, in *BIDR*, 96-97 (1994-1995), 784, la disputa attestata in Gai. 3.75 si sarebbe ricollegata “alla possibilità che avevano i *peregrini nullius civitatis* di fare testamento in base al loro diritto nazionale (a prescindere dalla difficoltà di individuare un diritto nazionale per i *dedicii Aeliani*)”.

21 Si veda Gai. 3.55 ss.

22 Peraltro la locuzione ‘*Nec me praeterit*’ è ritenuta un glossema da S. Solazzi, *Appunti di critica gaiana*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, III, Napoli 1953, poi in *Scritti*, V, Napoli 1972, 449; v. *contra*, mi pare a ragione, F. Gorla, *Osservazioni sulle prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del convegno torinese, 4-5 maggio 1978, in onore del Prof. Silvio Romano*, Milano 1981, 306 ss., nt. 145 e, più di recente, E. Quadrato, *Legislator: dal legem ferre al leges condere*, Bari, 2014, 68, la quale osserva: “il lavoro dell’interprete sulla lettera della legge è volto a individuarne la volontà: operazione già di per sé complessa, che si fa ancora più difficile quando il legislatore non ha sufficientemente espresso con parole il suo volere, come afferma Gaio, con accento critico, in *Inst.* 3.76”. Sul ruolo dei giuristi interpreti della legge si veda, più in generale, M. Bretone, *Il giureconsulto interprete della legge*, in *Labeo*, 15 (1969), poi in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1971, 205 ss.

appuntando la loro attenzione in particolare sulla locuzione ‘*legis lator*’²³ e sull’aggettivo ‘*incredibile*’²⁴. Per quanto non si possa escludere che la trattazione gaiana possa aver subito una qualche sunteggiatura, vi sono buone ragioni per ritenere che il brano sia sostanzialmente genuino²⁵. Si deve infatti osservare come ‘*legis lator*’²⁶ compaia, oltre che in Gai. 3.75 e in Gai. 3.76, anche in Gai. 3.56²⁷ e in Gai. 3.218²⁸, passi esenti da critiche in letteratura, nonché in testi del Digesto ritenuti genuini²⁹ e che già Cicerone richiami la ‘*voluntas legis latoris*’ come criterio ermeneutico³⁰. Per quanto concerne l’aggettivo ‘*incredibile*’, si possono richiamare le considerazioni di Renato Quadrato³¹, il quale, in termini generali, osserva come Gaio partecipi “al lavoro giurisprudenziale con un suo apporto più o meno consistente,

23 Secondo Kniep, *Gai Institutionum Commentarium*, III, Jena 1917, 24 s., nt. 14; 35, nt. 2, “*Legis lator* ist ein von den römischen Rechtsgelehrten noch wenig gebrauchtes Wort”, considerazione che lo induce a espungere la frase ‘*nam incredibile-concedere*’; la non genuinità di ‘*legis lator*’ in Gaio è sostenuta anche da S. Solazzi, *Glosse a Gaio*, I, in *Studi Riccobono*, I, Palermo 1936, poi in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli 1972, 187, nt. 122, (ma la posizione è più sfumata in merito alla menzione di Gai. 3.56, si veda *infra* nt. 37) e da E. Levy, *Der Hergang der römischen Ehescheidung*, Weimar 1925, 142 s., nt. 5.

24 G. Beseler, *Miszellen*, in *ZSS*, 47 (1927), 35, giudica sospetto l’aggettivo ‘*incredibile*’, mentre per S. Solazzi, *Glosse a Gaio*, I, cit., 187, tutta la frase ‘*nam incredibile-concedere*’ sarebbe “indegna di un giurista romano”.

25 A favore della genuinità del passo, si vedano A. D’Ors, *Estudios sobre la “Constitutio Antoniniana”*, in *AHDE*, 15 (1994), 183; M. García Garrido, *Sobre los verdaderos límites de la ficción en derecho romano*, in *AHDE*, 27-28 (1957-1958), 328; A. Dos Santos Justos, *A “Fictio Iuris” no Direito Romano*, in *Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra*, Suplemento 32, Coimbra 1989, 114 ss. Da ultima, E. Quadrato, *Legislator*, cit., 69 s., pur ammettendo che il testo gaiano è “a tratti faticoso”, ne afferma la genuinità, contro le critiche della letteratura interpolazionistica.

26 U. Wesel, *Rhetorische Statuslehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen*, Köln-Berlin-Bonn-München 1967, 80 s. e ntt. 135-138, critica gli Autori che ritengono post-classica la locuzione ‘*legis lator*’ e ne afferma la genuinità nei testi gaiani, così come B. Vonglis, *La lettre et l’esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhetorique*, Paris 1968, 25, nt. 2. Si vedano in tal senso, più di recente, G. Valditara, *Gai. 3.218 – I. 4,3,15 e l’evoluzione del concetto di legislator*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, II, Napoli 1997, 483, s., nt. 11; 486 s. ed E. Quadrato, *Legislator*, cit., 61 ss. e, in particolare, 69 s.

27 Su questo passo si veda *infra* nel testo.

28 *Hoc tamen capite non quanti in eo anno, sed quanti in diebus XXX proximis ea res fuerit, damnatur is qui damnum dederit. Ac ne plurimi quidem verbum adicitur. Et ideo quidam putaverunt liberum esse iudici ad id tempus ex diebus XXX aestimationem redigere, quo plurimi res fuerit, vel ad id quo minoris fuerit. Sed Sabino placuit proinde habendum, ac si etiam hac parte plurimi verbum adiectum esset; nam legis latorem contentum fuisse, quod prima parte eo verbo usus esset.* S. Solazzi, «*Quidam*» (Gli innominati nelle Istituzioni di Gaio), in *Atti Acc. Napoli*, 64 (1952-1953), poi in *Scritti*, V, 414 e nt. 5, ritiene che il verbo ‘*redigere*’ e più ancora il sostantivo ‘*legis lator*’ sarebbero indizi di un rimaneggiamento del brano. Per la genuinità si veda, più di recente, G. Valditara, *Gai. 3.218*, cit., 481 ss.

29 D. 24.2.11 pr. (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 40.9.12 pr. (Ulp. 4 *de adult.*); D. 48.5.24.2 (Ulp. 1 *de adult.*); D. 48.5.30.6 (Ulp. 4 *de adult.*). Sulla genuinità del riferimento al ‘*legis lator*’ in Ulpiano, si vedano E. Volterra, *In iustum matrimonium*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, II, Milano 1972, poi in *Scritti giuridici*, III, 185, per D. 24.2.11 pr. (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*) ed E. Cantarella, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d’onore in diritto romano*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, II, 245; 272 s., per D. 48.5.24.2 (Ulp. 1 *de adult.*).

30 *Part. orat.* 38.132 ss.; 38.134; 39.136 s. Si veda in tal senso G. Valditara, *Gai. 3.218*, cit., 483 s., nt. 11.

31 *Il messaggio di Gaio: diligentius requiremus*, in *Gaius dixit la voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, XIV; ma si veda anche E. Quadrato, *Legislator*, cit., 70.

anche se non sempre identificabile nel colloquio, ora espresso ora tacito, con la comunità dei *prudentes*”, con un panorama lessicale ricco e variegato e riporta, tra i numerosi esempi, anche l’espressione ‘*incredibile videbatur*’ di Gai. 3.75. D’altro canto, l’aggettivo ‘*incredibile*’ è frequente anche nelle fonti letterarie³² e non si comprende per quale ragione Gaio non possa averlo impiegato, per giunta in un contesto nel quale esso risulta appropriato al ragionamento giuridico svolto dai *plerique*, forse in opposizione ad altri giuristi propensi a riconoscere il *ius testamenti faciendi* ai *deditticii Aeliani*.

Ma la prova forse più significativa della sostanziale genuinità dei punti segnalati – e di conseguenza dell’intero tratto gaiano qui studiato – è data dal fatto che sia in Gai. 3.75 sia nel successivo Gai. 3.76, Gaio rimarchi proprio la lacunosità e la poca chiarezza della *lex Aelia Sentia*³³ in ordine all’attribuzione ai patroni dei beni dei *deditticii Aeliani* e richiami l’attività interpretativa dei giuristi, che sembra volta sia a colmare le lacune della legge sia, soprattutto, a mettere in consonanza le sue disposizioni con quelle della *lex Iunia*³⁴. Quest’ultimo aspetto mi pare particolarmente probante, perché mostra l’esistenza di una coerenza di fondo, interna alle stesse Istituzioni gaiane, tra la parte dedicata al regime successorio dei *deditticii Aeliani* e così pure tra quello previsto per i liberti *Latini Iuniani*, con la parte in cui Gaio, nel primo libro, si occupa delle misure introdotte dalle due leggi, *Aelia Sentia* e *Iunia*, in tema di manomissioni e dei loro effetti sull’acquisto o meno della cittadinanza in capo allo schiavo liberato.

3. Gai. 3,56: la disciplina successoria dei *liberti Latini (Iuniani)*

Per sondare meglio questa prospettiva, è utile esaminare Gai. 3.56, in cui è esposta la disciplina successoria dei liberti *Latini (Iuniani)*:

³² Si veda *Thesaurus Linguae Latinae*, s.b.v.

³³ Sulle critiche mosse da Gaio al *legis lator* per la formulazione della legge, si vedano le considerazioni di D. Nörr, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München 1974, 95 e nt. 38.

³⁴ Sui punti di intersecazione tra le due *leges*, si veda, da ultimo, L. Pellicchi, *Loi Iunia Norbana*, cit., 3.1.

Quae pars iuris ut manifestior fiat, admonendi sumus, id quod alio loco diximus, eos qui nunc Latini Iuniani dicuntur olim ex iure Quiritium servos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma servari solitos; unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est; postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos perinde esse voluit atque si essent cives Romani ingenui qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent cives Romani. Legis itaque Iuniae lator cum intellexeret futurum, ut ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut servi decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini hominis bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimavit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum converteretur, cavere voluit, ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset; itaque iure quodammodo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent.

Gaio, con un brevissimo *excursus* storico, che fa espresso rinvio per maggiori particolari a quanto già detto *alio loco* (vale a dire in Gai. 1.22³⁵), ricorda che coloro che al suo tempo, ‘*nunc*’, erano *Latini Iuniani*, godevano ‘*olim*’ di una mera libertà di fatto tutelata dal pretore (‘*auxilio praetoris in libertatis forma servari solitos*’), continuando ad essere considerati schiavi in base al *ius Quiritium*³⁶, con la conseguenza che i loro beni solitamente spettavano ai patroni ‘*peculii iure*’ (‘*unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est*’). Successivamente era intervenuta la *lex Iunia*, che aveva riconosciuto a costoro lo *status* di liberi (‘*per legem Iuniam liberi facti sunt*’), ma li aveva esclusi dalla cittadinanza romana, concedendo loro la latinità coloniarìa, cioè come se fossero cittadini Romani che avessero perso la cittadinanza romana e contestualmente acquistato la latinità per aver partecipato alla deduzione di una colonia latina. In base a tale disposizione di legge essi sono per l'appunto qualificati come *Latini Iuniani*. In questo modo si realizzava una vera e propria *fictio legis*, giacché la latinità coloniarìa era acquisita da costoro senza che fossero propriamente nella predetta condizione dei *cives Romani* divenuti *Latini coloniarii*. Ma il gioco delle *fictiones* non si ferma qui.

³⁵ Ma, come sappiamo, la parte corrispondente del manoscritto gaiano è alquanto lacunosa e non ci consente di recuperare tutta la trattazione che il giurista faceva della *lex Iunia*.

³⁶ Si vedano sul punto le considerazioni di E. Volterra, *Manomissioni di schiavi*, cit., 376 ss.

Il *legislator*³⁷ della *lex Iunia*, comprendendo come la *fiction* che assimilava questi manomessi ai *Latini coloniarii*³⁸ avrebbe fatto sì che i beni di costoro non sarebbero potuti andare ai patroni, poiché i liberti, ovviamente, non sarebbero morti come schiavi, sancì che tali beni dovessero appartenere ai manomissori³⁹, come se la *lex Iunia* non fosse stata promulgata (*‘ac si lex lata non esset’*)⁴⁰, facendo così ricorso a una seconda *fiction*⁴¹. In questo modo, su questo punto specifico, viene lasciata in piedi la disciplina anteriore alla *lex Iunia*⁴², con la conseguenza che i beni dei suddetti liberti, *Latini Iuniani*, sono considerati alla stregua di *peculium*, e quindi di pertinenza dei manomissori (*‘itaque iure quodammodo’*⁴³ *peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent’*). Ciò implica la mancanza di *testamenti factio* attiva in capo a questi liberti⁴⁴. Per tale seconda finzione, i beni dei manomessi, alla loro morte, sarebbero perciò spettati *‘iure peculii’* al manomissore, poiché costui, per il *ius civile*, continuava ad essere *dominus ex iure Quiritium*⁴⁵. Gaio propone anche una motivazione di questa

37 S. Solazzi, *Gai 3.56*, in *SDHI*, 3 (1937), poi in *Scritti*, IV, 491 s., non esclude che, in questo brano, la locuzione *‘legislator’* possa essere genuina, ipotizzando “che qua *legislator* non significhi il legislatore astrattamente considerato, bensì individui il personaggio che ha proposto la legge Iunia”; sul punto si veda, da ultima, E. Quadrato, *Legislator*, cit., 61 ss.

38 Sulla prima *fiction*, si veda E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., 377 ss.; Id. *Ancora qualche riflessione*, cit., 152 ss.

39 Non paiono offuscare la chiarezza del ragionamento gaiano le obiezioni di S. Solazzi, *«Quodam modo» nelle Istituzioni di Gaio*, in *SDHI*, 19 (1953), poi in *Scritti*, V, Napoli 1972, 508, che ritiene *‘voluit’* incompatibile con *‘existimavit’*, perché pleonastico, e di H.L.W. Nelson, U. Manthe, *Gai Institutionum III 1.87*, cit., 157, secondo i quali *‘voluit’* sarebbe l’aggiunta di un copista. E. Quadrato, *Legislator*, cit., 63 s. e nt. 16, sottolinea il reiterato richiamo alla volontà del *legislator* da parte di Gaio, sia con l’impiego della locuzione *‘cavere voluit’* sia con l’enunciazione del fine da questi perseguito (*‘ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent’*) sia con l’impiego del verbo *‘intelligere’*, che rimanderebbe alle sue intenzioni, sia, infine, con l’impiego del verbo *‘existimare’*, che manifesterebbe con particolare chiarezza la volontà del magistrato proponente.

40 L. Cantarelli, *Il frammento berlinese*, cit., 34 s., osserva come tale *fiction* rientri nell’ambito delle finzioni negative, come *‘si capite diminutus non esset’*, *‘si homo usucaptus non esset’*, *‘si mancipio non dedisset’*, *‘si arbor non coaluisset’*, *‘si se alieno iuri non dedisset’*, le quali avrebbero avuto come fine una sorta “di restituzione nella primitiva condizione giuridica”.

41 Sulla seconda *fiction*, si veda E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., 390 ss.; Id. *Ancora qualche riflessione*, cit., 162 ss.

42 A.J.B. Sirks, *Informal Manumission*, cit., 255, a questo proposito, osserva: “*Apart from all the prohibitions of the lex Iunia, the last fiction of the law (‘ac si lex lata non esset’) is remarkable. Its effect is that the restatement of the informal freedom in the terms of civil law fits exactly the original situation. At the same time it is a strong argument to assume that the goal of informal manumission was the securing of the complete estate of the informally freed man or woman, by the master or mistress*”.

43 E. Nicosia, *«Moriuntur ut servi»?*, cit., 1831 ss., rileva come l’avverbio *‘quodammodo’* sia utilizzato da Gaio per instaurare dei paralleli tra situazioni giuridiche corrispondenti, ma che, al tempo stesso, egli terrebbe nettamente distinte e, sulla base di tale considerazione, sostiene che l’acquisto del patrimonio del Latino Iuniano da parte del patrono non sarebbe avvenuto *‘iure peculii’*, ma in base a un titolo giustificativo diverso.

44 Principio enunciato anche in Tit. Ulp. 20.14, per il quale si veda *infra* nel testo.

45 Secondo M. Talamanca, *Pubblicazioni pervenute alla direzione*, cit., 784, Gaio avrebbe voluto specificare che, pur ricadendo i beni nel patrimonio del manomissore, “il patrono non li ottiene soltanto *iure dominii* (perché il latino giuniano, al momento della morte, viene considerato, ai fini del regime giuridico dei

scelta del legislatore; egli fa riferimento ad un attento contemperamento degli interessi tra schiavi liberati e padroni: il *beneficium* che la legge introduce a favore dei primi, concedendo loro la piena libertà (pur attenuata dal riconoscimento della sola latinità coloniarica), non doveva produrre un danno (*iniuria*) a carico degli *ex* padroni, ora *patroni*; di qui la scelta di mantenere i rapporti patrimoniali precedenti alla legge, privando della libertà di testare i liberti e riconoscendo ai padroni il diritto di ottenere i loro beni come se si trattasse di un peculio⁴⁶. Si noti l'uso del termine '*iniuria*' per designare lo svantaggio che ai padroni sarebbe potuto conseguire dalla mancata correzione del *beneficium* concesso agli schiavi liberati senza rispettare le formalità manomissorie. Il termine sembra infatti denotare non solo e non tanto un danno economico puro e semplice, ma anche – e forse soprattutto – una sorta di offesa morale inferta ai padroni, i quali potevano anche aver deciso di manomettere il loro schiavo informalmente, contando anche sulla futura possibilità di ottenere appunto il patrimonio lasciato dal loro *ex* schiavo al momento della sua morte⁴⁷.

Un'ultima considerazione: nel passo esaminato Gaio sembra presentare la legislazione iuniana come piuttosto precisa e, soprattutto, attenta ai diversi interessi in gioco. Il legislatore, con un espediente tecnico complesso e raffinato, come la duplice *fictione* di cui s'è detto, sembra essersi posto carico di una serie di problematiche, anche applicative, derivanti dal riconoscimento concesso agli schiavi liberati con manomissioni informali; sullo sfondo stanno probabilmente problemi e tendenze sociali, forse anche tensioni sociali, che possono aver suggerito di formalizzare in qualche misura la libertà di tali soggetti, evitando però che essi acquisissero la piena cittadinanza romana ed evitando altresì di compromettere gli interessi economici dei loro *ex* padroni.

bona, come uno schiavo), ma come un *peculium* (con la conseguenza di dover rispondere, nei limiti dell'attivo, per le obbligazioni contratte dal liberto), ancorché, a stretto rigore, un peculio non esista”.

46 A questo proposito E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., 391, osserva: “Questo secondo ricorso alla *fictione* è di tutta singolarità, in quanto è la medesima *lex* che impone di essere considerata, per quanto attiene alla spettanza dei beni degli schiavi informalmente manomessi, come se non fosse stata promulgata”.

47 Il principio secondo il quale il beneficio della libertà debba in qualche modo essere remunerato emerge anche dal ragionamento di Servio, riferito da Ulpiano in D. 38.2.1 pr. (Ulp. 42 *ad ed.*). Più in generale, su *beneficium* e *iniuria* nei rapporti tra *dominus* e *servus*, si veda G. Giliberti, *Beneficium e iniuria nei rapporti col servo. Etica e prassi giuridica in Seneca*, in *Sodalitas. Studi in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984, 1843 ss.

Sappiamo peraltro che il testo legislativo non affrontava tutti i problemi astrattamente prospettabili. Lo stesso Gaio (Gai. 3.63 ss.) ci ricorda che dovette intervenire un senatoconsulto, oggetto di dibattito giurisprudenziale, (Gai. 3.64, che menziona in particolare l'opinione espressa in merito da Pegaso), per precisare alcuni aspetti strettamente successivi del destino dei beni dei *liberti Latini* o *Iuniani* che dir si voglia. Tuttavia la *lex Iunia* ci è presentata da Gaio come piuttosto precisa ed attenta nell'affrontare i nodi, per così dire, più 'socialmente sensibili' della *libertas* e dello *status civitatis* concesso. Diverso è il caso, come già abbiamo visto e come vedremo ora meglio, della *lex Aelia Sentia*.

4. Le lacune della *lex Aelia Sentia* in materia successoria e l'intervento dell'*interpretatio* giurisprudenziale

Che la *lex Aelia Sentia* non avesse adeguatamente disposto in materia successoria, risulta, sia pure in maniera implicita, dalla precedente trattazione gaiana relativa alla condizione giuridica dei *dediticii Aeliani* riportata in Gai. 1.25:

Hi vero qui dediticiorum numero sunt, nullo modo ex testamento capere possunt, non magis quam quilibet peregrinus, nec ipsi testamentum facere possunt secundum id quod magis placuit.

Gaio enuncia due principi strettamente correlati tra loro: i soggetti ricompresi nel novero dei *dediticii* non possono in alcun modo ricevere per testamento, così come avviene per qualsiasi straniero⁴⁸, né, secondo l'opinione prevalente, fare essi stessi testamento. Tra i due principi, tuttavia, emerge un evidente profilo di distinzione: la statuizione sancita dal primo pare indiscussa e priva di alcun margine di incertezza; il secondo, invece, parrebbe il risultato di una disputa di carattere giurisprudenziale (come denota la locuzione '*id quod magis placuit*'⁴⁹), conclusa con il prevalere dell'opinione secondo la quale i *dediticii Aeliani* sarebbero privi anche della

48 I *peregrini* non possono essere eredi né testamentari né *ab intestato* di un cittadino Romano, né ricevere legati (Gai. 2.110) e un senatoconsulto *ex oratione* di Adriano, li privò anche della capacità di ricevere fedecommissi (Gai. 2.287); sul punto si veda P. Voci, *Diritto ereditario romano*, 2^a ed., I, cit., 408.

49 M. Brutti, *Gaio e lo ius controversum*, in *AUPA*, 55 (2012), 117, osserva, sia pure in riferimento a un altro passo gaiano, che "L'uso della forma verbale *placuit*, a proposito del parere adottato, è la spia semantica di uno *ius controversum*".

capacità di fare testamento, come ribadito nel successivo Gai. 3.75. Il fatto che all'affermazione di tale principio si sia giunti dopo lo svolgimento di un dibattito giurisprudenziale nel corso del quale, come si può chiaramente dedurre dalla trattazione gaiana, l'opinione riferita avrebbe prevalso, conferma quanto verrà ribadito due volte in Gai. 3.75-76: vale a dire che il *legis lator* della *lex Aelia Sentia* non si fosse preoccupato di disporre su tale punto o che, comunque, non fosse stato chiaro ed esauriente⁵⁰.

Ciò posto, la riflessione giurisprudenziale volta a colmare tale lacuna dovette confrontarsi anche con quanto disposto dalla *lex Iunia*, la quale aveva attribuito '*iure peculii*' ai patroni i beni dei *Latini Iuniani*, mediante la *fiction* '*ac si lex lata non esset*', proprio per evitare che il beneficio dato agli schiavi liberati non si trasformasse in un'*iniuria* per i manomissori ('*ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum converteretur*')⁵¹. Gaio, in precedenza (Gai. 1.23), aveva peraltro già notato che la *lex Iunia* non permetteva ai *Latini Iuniani* né di fare testamento⁵², né di ricevere per testamento⁵³: '*Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis testamentum facere, vel ex testamento alieno capere, vel tutores testamento dari*'. Non è chiaro se tali restrizioni o incapacità che

50 Tale lacuna risulta ancora più sorprendente quando si considerino le minuziose disposizioni dettate dalla *lex* in merito ad altri profili concernenti la condizione dei *dediticii Aeliani*, riferite in Gai. 1.26-27: 26. *Pessima itaque libertas eorum est qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatusconsulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur.* 27. *Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur; et si qui contra ea fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium serviant neve unquam manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. Et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt.* Dopo aver qualificato come '*pessima*' la libertà di questi manomessi, poiché non si permette loro di ottenere la cittadinanza romana né per legge, né per senatoconsulto, né per costituzione del principe, Gaio riferisce del divieto per costoro di risiedere a Roma ed entro cento miglia dalla città, disponendo la *lex*, nel caso di violazione del divieto, la vendita pubblica come schiavi degli stessi liberti e dei loro beni, con l'obbligo di servire fuori Roma e al di fuori delle cento miglia dalla città, con il divieto di ulteriore manomissione da parte dei nuovi proprietari e, nel caso di violazione di quest'ultimo, con la previsione che essi siano schiavi del popolo romano. Ora, se ricollegiamo tale trattazione con quella di Gai. 3.75, risulta con una certa evidenza come la *lex Aelia Sentia* abbia voluto, da un lato, relegare al livello sociale più basso questi liberti, ma, dall'altro lato, anche scoraggiarne le manomissioni: la disposizione riferita in Gai. 1.27, infatti, è fortemente penalizzante nei confronti degli stessi patroni, che avrebbero evidentemente perso qualsiasi aspettativa successoria in ordine ai beni di quei liberti *dediticii* che fossero rientrati a Roma o entro la cerchia di cento miglia dalla città.

51 Sul punto si veda, da ultimo, L. Pellicchi, *Loi Iunia Norbana*, cit., 2.1.2.

52 Salvo che il patrono iteri la manomissione del Latino Iuniano, adottando una manomissione di *ius civile* (come risulta da Tit. Ulp. 3.4; Frg. Dosith. 14; Plin. *Epist.* 7.16.2, nonché dal lacunoso Gai. 1.35) oppure che il Latino Iuniano giunga alla cittadinanza romana senza l'iterazione della manomissione, come risulta da Gai. 3.72-73; sul punto si veda, da ultimo, L. Pellicchi, *Loi Iunia Norbana*, cit., 2.1.2.

53 Gai. 1.24 precisa però che la loro incapacità è limitata alle ipotesi di eredità e di legato, ma che non si estendeva alle disposizioni a loro favore date tramite fedecommesso.

dir si voglia fossero espressamente previste dalla legge, oppure dipendessero dalla menzionata *fiction* in base alla quale i beni dei *Latini Iuniani* appartenevano ai manomissori ‘*ac si lex lata non esset*’ e, dunque, come se fossero morti schiavi. Se fosse corretta questa seconda ipotesi, si potrebbe pensare, anche in questo caso, ad una sorta di applicazione interpretativa della legge – a cui ben avrebbero potuto partecipare i giuristi – che, partendo dalla *fiction*, aveva condotto alla predetta affermazione gaiana secondo cui la stessa legge escludeva la *testamenti factio* sia attiva che passiva appunto dei *Latini Iuniani*. Sul punto non pare che si possa giungere ad una conclusione certa, anche se è suggestivo individuare, sia pure induttivamente, una traccia di un possibile intervento dell’interpretazione giurisprudenziale, che trae da una disposizione normativa come quella in esame, basata sulla *fiction* e assai circostanziata, più generali conseguenze in ordine ai limiti della capacità testamentaria di tali soggetti. Si aggiunga che dal discorso gaiano non paiono sussistere dubbi in merito, eventualmente dipendenti da un contrasto o anche solo da un dibattito giurisprudenziale. Diverso è invece il caso dei *dediticii Aeliani*, ove il dibattito è invece testimoniato da Gaio in modo esplicito ed è fatto dipendere, come si è visto, da una lacuna della legge.

5. Un confronto con Frg. Berol. 1.2

Alla luce delle considerazioni svolte, possiamo ora porre a confronto il tratto delle Istituzioni di Gaio che si occupa dei *bona* dei *dediticii Aeliani* con Frg. Berol. 1.2 (FIRA 2², 625 s.)⁵⁴:

Sed cum lege de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere iudicium reddere praetor iubeatur, ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent, videamus, ne verius sit quod quidam senserunt et de universis bonis et de singulis.

Il frammento, pur sintetico ed allusivo, sembra riportare un breve e parziale tratto di un provvedimento legislativo che, per la materia di cui si occupa, potrebbe

⁵⁴ Sul frammento e per la bibliografia più risalente, si fa rinvio a L. Cantarelli, *Il frammento berlinese de dediticiis*, cit., 27 ss. e, più di recente, a E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., 393 ss.

essere, sia pure con incertezza, identificato con la *lex Aelia Sentia*. Il tratto in questione è ‘*de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere iudicium reddere praetor iubeatur, ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent*’, il cui stile e il cui contenuto, con iterazioni e precisazioni particolareggiate, pare comunque compatibile, anche con un certo grado di probabilità, con lo stile legislativo della fine del I secolo a.C. Sembra particolarmente rilevante l’accento alla *fictio* in base alla quale il pretore deve ‘*ius dicere*’ e ‘*iudicium reddere*’ in ordine ai *bona* e alle *res* di non meglio precisati *homines* : ‘*si dediticiorum numero facti non essent*’. Il collegamento con la *lex Aelia Sentia* viene spontaneo (o meglio, con quanto noi sappiamo di tale legge da Gaio) – anche se, ovviamente, non può dirsi certo – tanto più se si confronta il frammento in esame con il passo gaiano dedicato ai *dediticii Aeliani* . La *fictio* suddetta va infatti raffrontata con quanto Gaio afferma in ordine ai *bona* di tali *dediticii* (Gai. 3.75-76), e cioè:

- che sarebbero spettati ai loro patroni come se fossero beni di cittadini Romani – sottointeso liberti –, qualora, i manomessi, avessero potuto ottenere la cittadinanza romana, per non essersi macchiati di alcun vizio (‘*eorum bona qui, si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent, quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur*’);

- che sarebbero spettati sempre ai loro patroni, ma come se i manomessi fossero morti Latini, qualora essi avrebbero ottenuto la latinità Iuniana se non si fossero macchiati di qualche vizio (‘*bona, qui, si non in aliquo vitio essent, manumissi futuri Latini essent, proinde tribuuntur patronis, ac si Latini decessissent*’).

Le espressioni ‘*quasi civium Romanorum (sottointeso bona) patronis eadem lege tribuuntur*’ e ‘*ac si Latini decessissent*’, alludono a *fictiones* , rispettivamente di cittadinanza romana e di latinità; il dato pare compatibile con la *fictio* ‘*si dediticiorum numero facti non essent*’⁵⁵ di Frg. Berol. 1.2 e si presenta, anzi, come una sua ulteriore precisazione,

⁵⁵ E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., 393 ss., osserva, con cautela, come la *fictio* paia concepita in termini negativi, ma sottolinea la mancanza di “elementi atti a ricostruirne con sufficienti margini di sicurezza l’effettiva struttura” e non esclude, data la lacunosità del frammento, che quella alla quale il passo allude “costituisca sicuramente una *fictio legis* ”.

dipendente dal diverso *status* in astratto acquisibile dai servi manomessi, ovviamente ‘*si in aliquo vitio non essent*’:

- la cittadinanza romana, se fossero stati rispettati i tre requisiti previsti per la piena validità delle manomissioni dalla *lex Aelia Sentia*;
- la latinità Iuniana in base sia alla stessa *lex Aelia Sentia*, sia alla *lex Iunia*, se fosse mancato anche uno solo dei predetti requisiti.

Resta aperto il dubbio, ammesso che Frg. Berol. 1.2 sia riferibile alla *lex Aelia Sentia*, se quest’ultima abbia analiticamente previsto le due *fictiones* di cui sopra o se si sia limitata a disporre la *fictione* ‘*si dediticiorum numero facti non essent*’. In questo secondo caso le altre due, più precise, *fictiones* non sarebbero che conseguenza diretta, ma implicita, della prima e presupporrebbero verosimilmente un lavoro interpretativo sul testo della legge. Non sembra sia possibile sciogliere il dubbio dalla lettura di Gai. 3.74-76: Gaio, in questo tratto delle sue Istituzioni, pur richiamando le lacune della *lex Aelia Sentia*, menziona infatti il dibattito giurisprudenziale solo in merito all’eventuale concessione della *testamenti fictio* ai *dediticii*, che sarebbero divenuti cittadini Romani ‘*si in aliquo vitio non essent*’ (in sintonia, del resto, con Gai. 1.25). Quanto alla *fictione* (o alle *fictiones*), Gaio si limita ad affermare che i *bona* di tali *dediticii* sono attribuiti ai loro patroni dalla legge, come se fossero beni di liberi cittadini Romani: ‘*quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur*’; l’espressione ‘*eadem lege tribuuntur*’, in effetti, sembra poter alludere sia ad una *fictione* direttamente ed esplicitamente prevista ed enunciata dalla legge, sia ad un effetto dipendente da una disposizione normativa più generale, quale la *fictione* ‘*si dediticiorum numero facti non essent*’.

Al di là del problema di quale fosse l’esatto tenore della *fictione* (o delle *fictiones*) della *lex Aelia Sentia*, occorre notare come proprio tale tecnica accomuni, significativamente, quest’ultima alla *lex Iunia*. In entrambi i provvedimenti viene impiegata la *fictione* allo scopo di garantire che il patrimonio degli schiavi liberati ritorni al momento della loro morte ai loro manomissori. Si può aggiungere che il dato ricavabile da Frg. Berol. 1.2, nella misura in cui la legge ivi menzionata sia davvero la

lex Aelia Sentia, se posto a confronto con Gai. 3.74-76, potrebbe rafforzare l'ipotesi che la *lex Iunia* sia anteriore alla *lex Aelia Sentia*⁵⁶: quest'ultima sembrerebbe infatti presupporre la già avvenuta concessione della latinità agli schiavi liberati con manomissioni informali, intervenendo, non solo per prevedere la figura dei *liberti dediticii* o *Aeliani*, ma anche per introdurre il requisito per lo schiavo di avere almeno trent'anni per ottenere la cittadinanza romana, in mancanza del quale egli, ancorché liberato con una *legitima manumissio*, diventa Latino⁵⁷ proprio in base alla *lex Iunia*.

6. Gai. 1.29 e il problema della successione cronologica tra *lex Iunia* e *lex Aelia Sentia*

In relazione al suddetto requisito dell'età possediamo un passo di Gaio che illustra il beneficio specifico dell'acquisto della cittadinanza romana concesso a certe condizioni dalla *lex Aelia Sentia* allo schiavo manomesso prima dei trent'anni, passo che pare alquanto significativo in merito al problema della successione cronologica tra le due leggi, Gai. 1.29:

Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniaras vel eiusdem condicionis cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus, et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae, et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere; et si is apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.

⁵⁶ Si vedano a questo proposito le considerazioni di M. Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., 197 ss.; 204 ss. ed E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., 397.

⁵⁷ Salvo il caso che la *manumissio* sia *iusta* e sottoposta al previo controllo di un apposito consiglio, come risulta da Gai. 1.18-21: 18. *Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint.* 19. *Iusta autem causa manumissionis est veluti si quis filium filiamve aut fratrem sororemve naturalem, aut alumnus, aut paedagogum, aut servum procuratoris habendi gratia, aut ancillam matrimonii causa apud consilium manumittat.* 20. *Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum; in provinciis autem viginti recuperatorum civium Romanorum, idque fit ultimo die conventus; sed Romae certis diebus apud consilium manumittuntur.* *Maiores vero triginta annorum servi semper manumitti solent, adeo ut vel in transitu manumittantur, veluti cum praetor aut pro console in balneum vel in theatrum eat.* 21. *Praeterea minor triginta annorum servus manumissus potest civis Romanus fieri, si ab eo domino qui solvendo non erat, testamento eum liberum et heredem relictum* – 24 –.

Gaio ricorda una disposizione della legge *Aelia Sentia* in base alla quale il liberto manomesso prima dei trent'anni e divenuto perciò Latino, può acquisire la cittadinanza romana se abbia avuto un figlio che abbia raggiunto l'età di un anno, da matrimonio contratto con una donna cittadina Romana o Latina coloniarie o della sua stessa condizione (il che parrebbe dire *ex* schiava manomessa in maniera irregolare e quindi appartenente allo stesso *status* di latinità del marito). L'acquisto della cittadinanza avviene a seguito di un procedimento da svolgersi innanzi al pretore o, nelle province, al preside, che hanno il compito di controllare la veridicità di tale situazione familiare. Sembra qui rilevante l'affermazione di Gaio che, in base alla *lex Aelia Sentia*, il minore di trent'anni manomesso diventi Latino⁵⁸: è certo possibile che la legge abbia autonomamente stabilito tale effetto nel caso di un tal genere di manomissione, ma è altrettanto possibile – e forse ancor più probabile – che la *lex Aelia Sentia* sia intervenuta dopo la *lex Iunia*, introducendo il suddetto ulteriore limite dell'età per la piena efficacia delle manomissioni sul piano dell'acquisto della *civitas*, ma mantenendo per i manomessi che rientravano in tale ipotesi l'acquisizione della latinità Iuniana, ormai consolidata dall'applicazione del precedente provvedimento legislativo.

All'esito di questo confronto, l'ipotesi della anteriorità della *lex Iunia* appare rafforzata, ma in ogni caso i dati testuali che si è cercato di valorizzare, ricavabili in particolare dalle Istituzioni gaiane, non sono ancora definitivamente probanti. È perciò prudente riassumere il complesso intreccio tra le due leggi nel modo più possibile neutrale rispetto al problema della datazione, tanto più che per Gaio l'aspetto sicuramente più rilevante era l'esposizione del diritto vigente alla sua epoca, alla luce del quale l'esatta successione cronologica delle due leggi appariva verosimilmente aspetto secondario, pur nell'ambito della tendenza gaiana di prestare sempre un'attenzione piuttosto scrupolosa alla storia degli istituti e al dato storico in genere. Tenendo conto di quest'avvertenza, si potrebbe proporre la sintesi seguente,

⁵⁸ Cfr. anche, appena dopo il passo in esame, Gai. 1.31: *Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatusconsulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est*, ove è ribadito che il beneficio venne concesso dalla *lex Aelia Sentia* ai soli minori di trent'anni *manumissi et Latini facti*.

in cui si è cercato di prescindere dalla possibile sequenza temporale intercorsa tra l'una e l'altra *lex*: prima della *lex Aelia Sentia* lo schiavo che si trovasse nelle condizioni elencate da Gai. 1.13 – e quindi che ‘*in aliquo vitio esset*’, per dirla con Gai. 3.75 –, se liberato, sarebbe diventato cittadino Romano, qualora la manomissione fosse stata *legitima*; non lo sarebbe diventato, ma avrebbe potuto godere della tutela pretoria, se la manomissione fosse stata informale, oppure, alla luce della *lex Iunia*, in questo secondo caso avrebbe acquisito la latinità Iuniana. Con l'intervento della *lex Aelia Sentia*, in entrambi i casi egli sarebbe diventato *dediticius*.

7. Il dibattito giurisprudenziale sul destino dei *bona* dei liberti *dediticii*: Gaio e i *plerique*

Sia Gai. 3.75 sia Frg. Berol. 1.2 fanno riferimento a un dibattito giurisprudenziale sul destino dei *bona* dei liberti *dediticii*. Gaio riporta, adesivamente, l'opinione di *plerique* che avevano escluso che i *dediticii* avessero la *testamenti factio*, qualora al momento della manomissione si fossero trovati nella condizione di poter diventare cittadini Romani ‘*si in aliquo vitio non essent... Non tamen hi habent etiam testamenti factionem; nam id plerisque placuit, nec inmerito: nam incredibile videbatur pessimae conditionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciendi ius concedere*’. Frg. Berol. 1.2, nella sua lacunosità, accenna soltanto implicitamente all'esistenza di una discussione giurisprudenziale ‘*de bonis rebusque eorum hominum*’ (cioè i *dediticii*), ponendo il problema se l'opinione o soluzione proposta da non meglio precisati *quidam* sia o meno più vera (*verius*)⁵⁹, rispetto ad altra (o ad altre), senza però che il frammento contenga ulteriori precisazioni in merito: ‘*...videamus, ne verius sit quod quidam senserunt et de universis bonis et de singulis*’. Allo stato, il possibile rapporto sul punto tra il passo gaiano e il frammento berlinese è assai problematico per non dire enigmatico: non è dato sapere se i *quidam* di Frg. Berol. 1.2 corrispondessero ai *plerique* di Gaio o

⁵⁹ Sull'impiego del comparativo ‘*verius*’, assai frequente nelle fonti nelle fonti giurisprudenziali, si veda, per tutti, M. Bretonne, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, anno CDV-2008, *Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Memorie*, serie IX, volume XXIII, fascicolo 3, Roma 2008, 834 ss.

fossero con essi in opposizione. Si può solo constatare che entrambe le fonti attestano l'esistenza di un dibattito giurisprudenziale sulle conseguenze, per così dire patrimoniali, della *lex Aelia Sentia* e che Gaio aderisce all'opinione maggioritaria che, come detto, negava la *testamenti factio* ai liberti *dediticii* che fossero nella suaccennata condizione.

Per comprendere meglio il problema affrontato dai *plerique* citati da Gaio e la soluzione da loro proposta, è utile la lettura di Tit. Ulp. 20.14:

Latinus Iunianus, item si qui dediticiorum numero est testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitus est, is autem qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur.

Il brano riguarda la capacità di fare testamento dei *Latini Iuniani* e dei *dediticii Aeliani* (pur se non è espressamente nominata la *lex Aelia Sentia*); in sostanza esso precisa che i *Latini Iuniani* non possono fare testamento perché lo vieta loro 'nominatim' la *lex Iunia*; lo stesso è da dirsi per i *dediticii*, poiché qualora siano considerati alla stregua di cittadini Romani, egualmente non possono testare in quanto *peregrini*; inoltre la loro condizione di *peregrini* è qualificata dall'essere 'nullius certae civitatis', con la conseguenza che essi non possono neppure fare testamento, come se fossero *peregrini* ('quasi peregrinus'), secondo l'ordinamento giuridico di una *civitas* straniera, posto che non appartengono a nessuna di esse⁶⁰. In modo forse un po' faticoso e sintetico il passo conferma i dati ricavabili da Gai. 3.74-76 e, in primo luogo, che la *lex Aelia Sentia* non avrebbe precisato che i *dediticii Aeliani* fossero privi

60 E. Volterra, *Manomissione e cittadinanza*, cit., 403, a questo proposito, osserva che la *lex Aelia Sentia*, stabilendo che determinati manomessi fossero ricompresi nel novero dei *dediticii*, non avrebbe creato una categoria di liberi privi di uno *status civitatis*, ma li avrebbe posti, nei confronti di Roma, in uno stato giuridico uguale, se non peggiore, a quello che avevano i membri delle *civitates dediticiae*, "pur non iscrivendoli materialmente fra la popolazione di una determinata città *dediticia*. Questa situazione è avvertita dall'autore dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, il quale nel passo citato non dice che il *dediticius aelianus* manca di uno *status civitatis*, ma che *nullius certae civitatis est*, cioè che non è membro di una data *civitas*, pur godendo di una situazione giuridica analoga, e cioè soltanto per precisare che non gli si possono applicare le norme successorie vigenti presso alcune popolazioni". Si veda ancora Id., *Ἐπιτομή*, cit., 476.

di *testamenti factio*⁶¹, come invece aveva disposto ‘*nominatim*’ la *lex Iunia* in ordine ai *Latini Iuniani*.

Sul mero piano delle ipotesi, si potrebbe anche aggiungere che Tit. Ulp. 20.14 riporti ancora un’eco, sia pure semplificata, del ragionamento che stava alla base dell’opinione dei *plerique* menzionati adesivamente da Gaio. A ben guardare, infatti, Gai. 3.75 nulla dice sulle motivazioni giuridiche addotte per sostenere tale opinione; Gaio si limita, come detto, ad aderirvi richiamando motivazioni di ordine per così dire sociale ed etico, ma non di ordine strettamente giuridico (‘*nam incredibile videbatur pessimae condicionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciendi ius concedere*’), come invece fa, pur entro certi limiti, il passo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*. Forse anche un elemento che può aver avuto un proprio peso nel ragionamento dei *plerique* potrebbe esser stata la circostanza che la *lex Iunia* disponeva invece espressamente l’incapacità di testare, tra l’altro per schiavi liberati che non si trovavano nelle condizioni (o *vitia*, che dir si voglia) dei *dediticii Aeliani* e dunque che erano socialmente più meritevoli di questi ultimi.

8. Le *fictiones* di piena cittadinanza e di latinità e le loro conseguenze sul piano successorio nell’ottica di Gaio

Ritorniamo ora a Gai. 3.74-76, per tentare di esplorare le conseguenze, sul piano propriamente successorio, delle due *fictiones*, di piena cittadinanza e di latinità Iuniana, che, come abbiamo cercato di mostrare, sembrano il frutto dell’interpretazione giurisprudenziale a partire da una ipotetica clausola legislativa ‘*si dediticiorum numero facti non essent*’.

Posto che, come detto, secondo i *plerique*, per i liberti *dediticii*, che sarebbero diventati cittadini romani in assenza di vizi, non poteva aver luogo una successione testamentaria⁶², si può dedurre che, sempre per i *plerique*, per tali *dediticii* potesse

⁶¹ Così anche M. Humbert, *Le status civitatis*, cit., 164 s.

⁶² P. Voci, *Diritto ereditario romano*, 2^a ed., I, cit., 389, afferma, genericamente, che “si ha devoluzione a favore dei patroni, a titolo ereditario”.

trovare applicazione la successione *ab intestato*, che attribuiva ai patroni i beni dei *dediticii Aeliani*, come se fossero stati liberti cittadini Romani.

Si apre però un problema: è noto come la successione *ab intestato* del liberto sottostia a regole specifiche⁶³; la materia, estremamente complessa, può essere qui richiamata nelle sue linee essenziali: le XII Tavole⁶⁴ chiamavano innanzi tutto i *sui* e, in assenza di questi – non avendo il liberto né *adgnati*, né *gentiles* – il patrono o la patrona e, in assenza anche di costoro, i discendenti *adgnati* del patrono, ivi compresi i figli che costui avesse diseredato e, infine, i *gentiles*⁶⁵ del patrono.

Anche la successione *ab intestato* pretoria è disciplinata da regole specifiche, che contemperano i principi generali stabiliti dal pretore per la successione *ab intestato* con le aspettative del patrono e della famiglia di questi sul patrimonio del liberto. Tale successione prevede sette ordini di chiamati⁶⁶: I) *unde liberi*, i figli e i discendenti del liberto, ma se il liberto avesse avuto soltanto figli adottivi o la moglie *in manu*, il pretore avrebbe accordato al patrono e ai figli maschi di questi la *bonorum possessio dimidia pars*; II) *unde legitimi*, cioè gli eredi del *ius civile* (*sui*, patrono o patrona, *adgnati* e *gentiles* del patrono); III) *unde cognati*, i parenti del liberto; IV) la famiglia del patrono; V) il patrono o la patrona del patrono e i loro discendenti, sul presupposto, evidentemente, che il patrono fosse a sua volta un liberto; VI) *unde vir et uxor*, il coniuge superstite; VII) *unde cognati manumissoris*.

Infine sulla materia intervenne la *lex Papia Poppaea*⁶⁷, ma solo nel caso in cui il liberto avesse lasciato un patrimonio pari o superiore ai 100.000 sesterzi, attribuendo ai patroni la qualifica di *bonorum possessores*. Inoltre tale *lex* distingue, in ordine alla successione del liberto, la posizione del patrono da quella della patrona; tiene fermo il principio secondo il quale, in merito alla successione della liberta, il patrono e la

63 Sulla materia della successione del patrono nei beni del liberto si veda, per tutti, C. Masi Doria, *Bona libertorum*, cit., 4 ss.

64 XII Tab. 5.8; Gai. 3.40 ss.; Tit. Ulp. 29.1 ss.; Nov. Th. Val. 24. C. 6.4.4; I. 3.6.10; I. 3.7; sulla materia si vedano gli Autori citati *supra* alla nt. 1.

65 È superfluo precisare che la chiamata dei *gentiles* è ormai caduta in desuetudine in età classica, come precisa lo stesso Gaio in Gai. 3.17.

66 Gai. 3.41 ss.; Tit. Ulp. 28.7; Tit. Ulp. 29.1 ss.; sulla materia si vedano gli Autori citati *supra* alla nt. 1.

67 Gai. 3.42 ss.; sulla materia si vedano gli Autori citati *supra* alla nt. 1.

patrona sono preferiti rispetto ai figli della liberta; dispone in ordine alla posizione dei figli del patrono, distinguendo la posizione del figlio da quella della figlia, e in merito alla posizione dei figli della patrona.

Ora, pur con le restrizioni e i vari adattamenti che si sono succeduti, non v'è dubbio che da un punto di vista successorio la posizione dei liberti cittadini Romani fosse privilegiata rispetto ai liberti *Latini Iuniani*. I beni di questi ultimi, infatti, andavano al patrono *iure peculii* e non si poneva alcun problema di un'apertura della successione, ancorché *ab intestato*, in cui fossero in qualche misura tutelati i loro discendenti. Un'applicazione formalmente rigorosa della *fictione* di cittadinanza, avrebbe condotto ad un trattamento più favorevole per liberti la cui libertà era però qualificata '*pessima*' (Gai. 1.26) e che erano ritenuti talmente indegni da un punto di vista sociale – Gaio parla in proposito di una condizione di *turpitudine* (Gai. 1.15) –, da proibire loro di vivere a Roma ed entro cento miglia dalla stessa (Gai. 1.27) e di prevedere per loro l'impossibilità di acquisire la cittadinanza romana (Gai. 1.26).

Eppure, a leggere almeno quanto dice Gaio in proposito, l'interpretazione giurisprudenziale non sembra sia andata oltre alla negazione della *testamenti factio* per i liberti *dediticii*, '*Non tamen hi habent etiam testamenti factionem; nam id plerisque placuit, nec inmerito*', con la conseguenza, però, che alla loro morte si applica la successione *ab intestato* prevista per i liberti *cives Romani*, qualora essi, prescindendo dai *vitia*, al momento della manomissione avessero avuto tutti i requisiti per accedere alla cittadinanza: '*Nam eorum bona qui, si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent, quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur*'. Forse, come si è cercato prima di mostrare, questo esito dipendeva dal fatto che la *lex Aelia Sentia* disponeva soltanto la *fictione* '*si dediticiorum numero facti non essent*' (Frg. Berol. 1.2), da cui i giuristi (o meglio, *plerique* tra di loro) hanno dedotto il sistema della ulteriore e conseguente *fictione* che i *dediticii Aeliani*, quanto ai loro *bona*, potessero essere considerati al momento della loro morte '*quasi cives Romani*' o '*quasi Latini (Iuniani)*'. Ne derivava, però, una evidente disparità di trattamento tra i primi e i secondi, posto che per i liberti considerati alla stregua di *cives Romani* si sarebbe aperta la successione

ab intestato che garantiva i loro *sui* o, comunque, i loro *liberi* e poneva solo al secondo posto i patroni, mentre i beni dei liberti considerati *Latini Iuniani* andavano al patrono *iure peculii*, senza che venisse garantito alcunché ai loro discendenti.

Gaio espone in maniera sintetica, ma oggettiva, queste conseguenze della *lex Aelia Sentia*, ma, in linea con il suo giudizio nettamente sfavorevole sui *liberti dediticii* – che sembra, del resto, quello ancora di gran lunga prevalente nella società del suo tempo –, non esita, sia pure in maniera sfumata ed implicita, a manifestare le sue perplessità, sottolineando le lacune in materia (*‘in ea re’*) presenti nella legge: *‘Nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse’*. Questo rilievo, più che giustificare soltanto le *altercationes*⁶⁸ sorte tra i giuristi, sembra piuttosto indirettamente riconoscere che l’*interpretatio* giurisprudenziale delle leggi ha dei limiti insiti in ciò che in esse è scritto o, come nel caso, non scritto. Sullo sfondo sta il più ampio e complesso problema del rapporto generale tra interpretazione giurisprudenziale e testi legislativi, di cui l’esempio qui studiato è una delle possibili declinazioni⁶⁹. Nel caso specifico, così come esso è ricostruibile soprattutto tramite le Istituzioni gaiane, si è di fronte a una discussione fra i giuristi che si consolida in un’interpretazione maggioritaria che esclude la *testamenti factio*, cui Gaio aderisce. Il giurista, però, sembra riconoscere che lo stesso dettato legislativo è il primo e più importante ostacolo per andare verso un’interpretazione dal suo punto di vista più appagante. Di conseguenza – e del resto in sintonia con il genere letterario che sta praticando, quello appunto istituzionale – egli si limita a descrivere, per così dire, il diritto vigente, o meglio i risultati applicativi a cui si era giunti per il tramite dell’interpretazione dei *plerique*, aggiungendo soltanto, a mo’ forse di velata critica, la constatazione che l’incompletezza del dettato legislativo lascia in sostanza inespressa la volontà del legislatore.

⁶⁸ Espressione usata da Giustiniano in I. 1.5.3, che menziona ancora il dibattito giurisprudenziale in tema di *dediticii*, ricordando l’abolizione formale di tale categoria da lui realizzata: *et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus inter nostras decisiones, per quas suggerente nobis Triboniano viro excelso quaestore antiqui iuris altercationes placavimus*; la costituzione qui richiamata è C. 7.5.1 del 530, la quale peraltro, come del resto anche il citato passo delle Istituzioni, precisa che la *dediticia condicio* era già caduta in desuetudine (cfr. I. 1.5.3: *sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis temporibus in desuetudinem abiit*).

⁶⁹ Si veda, per tutti, la sintesi esemplare di M. Talamasca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 36 ss.

Abstract

The analysis of the Gaius passage related to the succession system of the Aeliani dediciticii (Gai. 3.74-76) highlights the complex relationship between the relevant legislative texts on the subject (the lex Aelia Sentia and the lex Iunia) and jurisprudential interpretation. In particular, Gaius reports on the shortcomings of the lex Aelia Sentia which could lead to the abstract consequence, rejected by the jurist also on the ethical level, that such dediciticii can possess the ability to make a will. The interpretation of the majority of the jurists, to which Gaius adheres, excludes this possibility, with the consequence that for them the possibility of succession is open to freedmen. On the basis of the text of the law, however, the succession plan differs in its treatment of the Aeliani dediciticii, who at the time of manumission could become Roman citizens, and those who, by a defect or form or a lack of another requirement, could have become Latini Iuniani. This disparity may mean that freed slaves who, for example, suffered infamous punishments in the period of slavery, could be favoured. However, the jurisprudential interpretation has not reached the point of correcting this possible disparity, probably because the wording of the text of the lex Aelia Sentia constituted an insurmountable obstacle.

Key words

Succession system; Dediciticii Aeliani; Lex Aelia Sentia; Lex Iunia